

nell'esercizio 2019, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel triennio precedente.

5. Il sostegno è condizionato al mantenimento dei posti di lavoro risultanti al 1° giugno 2019, nonché al rispetto dei diritti dei lavoratori dell'impresa richiedente e beneficiaria dello stesso.

6. Il sostegno è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato (de minimis).

7. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico delle scritture è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, e disciplina le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme.

Art. 2 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 150.000,00;

- In aumento

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 150.000,00.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 maggio 2020, n. 27

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 maggio 2020, n. 463

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 luglio 2020

Approvata in data 7 luglio 2020

Divenuta legge regionale 45/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 59

Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato del Comune di Aulla (MS).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. In data 8 aprile 2020 si è verificato il collasso del viadotto cosiddetto "di Albiano" che attraversava il fiume Magra sulla SS 330, evento che ha causato e continua a causare, in attesa della ricostruzione del viadotto, notevoli disagi alle popolazioni e danni alle attività economiche e produttive extra-agricole del territorio interessato;

2. Tali danni sono da ricondursi ad un significativo calo di fatturato delle imprese esercenti attività economiche e produttive extra-agricole e ad un consistente incremento di costi per spese di trasporto derivante dall'allungamento dei tragitti per il trasporto di materie prime e prodotti, soprattutto nel caso delle imprese manifatturiere;

3. Risulta in fase di approvazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) procede alla nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione della infrastruttura in questione, ritenuta prioritaria dal dicastero competente;

4. Tuttavia, non risultano in corso di adozione provvedimenti nazionali finalizzati alla realizzazione di azioni di immediato sostegno alle comunità locali ed alle imprese danneggiate in quanto non più agevolmente raggiungibili;

5. Tale disagio si somma alla già critica situazione economica determinatasi a seguito della proclamazione dello stato di emergenza COVID-19 che ha portato all'adozione del provvedimento di cosiddetto "Lockdown", ossia la sospensione di tutte attività economiche prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, con la sola eccezione di alcune attività, seguito poi da successivi provvedimenti nazionali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso;

6. È necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per fronteggiare i danni causati alle attività economiche e produttive extra-agricole dal crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra al fine di arginare le ricadute negative in termini occupazionali ed economici;

7. Nel definire gli aiuti da destinare alle attività

economiche e produttive extra-agricole è opportuno focalizzare i danni derivanti, direttamente ed esclusivamente, dal crollo del ponte rispetto a quelli più generalizzati derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive extra-agricole

1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave crisi economica e le conseguenze negative in ambito occupazionale, economico e sociale derivanti dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra sulla SS 330, è riconosciuto un sostegno finanziario straordinario in favore delle attività economiche e produttive extra-agricole, di seguito denominate "imprese", aventi sede operativa nella frazione di Albiano Magra nel Comune di Aulla.

2. Il riconoscimento del sostegno finanziario di cui al comma 1, è effettuato tenuto conto anche degli effetti correlati all'emergenza epidemiologica COVID-19, differenziando il sostegno economico in favore delle imprese in funzione dell'attività svolta da ciascuna di esse e sulla base delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività stessa disposte dai provvedimenti nazionali che sono stati adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.

3. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, è riconosciuto a far data dall'8 aprile 2020 fino alla data di ricostruzione del viadotto, oppure alla costruzione di una struttura provvisoria o al ripristino di condizioni di mobilità comunque paragonabili a quelle garantite dalla presenza del ponte e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020.

4. Nel periodo temporale di vigenza dei provvedimenti nazionali di sospensione delle attività economiche emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il sostegno finanziario di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole imprese autorizzate all'esercizio della propria attività dai provvedimenti nazionali medesimi oppure da autocertificazione presentata alla competente Prefettura territoriale, come previsto dai provvedimenti nazionali, e per il periodo di attività effettivamente autorizzato.

5. Il danno subito dalle imprese, fatto salvo quanto

specificato al successivo comma 6, è quantificato dalla differenza tra il valore del fatturato registrato nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano del fatturato negli stessi periodi degli ultimi tre esercizi, riparametrati sullo stesso numero di giorni. Al valore risultante, previo abbattimento dei costi variabili eventualmente non sostenuti nel periodo di riferimento del 2020, da determinarsi con riferimento al valore mediano degli stessi nel corrispondente periodo del triennio precedente, è applicata una decurtazione del 20 per cento per il calcolo del contributo di cui al successivo comma 8.

6. Il danno subito dalle imprese che esercitano prevalentemente attività manifatturiere è quantificato dalla differenza tra il valore dei costi di trasporto e approvvigionamento registrati nel periodo considerato ai sensi del comma 4 ed il valore mediano di tali costi negli stessi periodi dei tre esercizi precedenti, riparametrati sullo stesso numero di giorni.

7. Per le imprese attive da un periodo inferiore al triennio, la base per il calcolo del sostegno finanziario di cui al comma 1 è determinata con riferimento al valore più basso di fatturato annuo al netto dei costi variabili oppure il valore più alto dei costi di trasporto registrato negli esercizi disponibili.

8. La misura massima del sostegno finanziario di cui al comma 1 è calcolata fino al 50 per cento del valore del danno come quantificato ai sensi dei commi 5 e 6, compatibilmente con le risorse regionali disponibili e tenuto conto del numero di richieste pervenute.

9. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è condizionato, fino alla erogazione del saldo del medesimo:

- a) al mantenimento dei posti di lavoro risultanti alla data del 1° aprile 2020;
- b) al rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese benefarie.

10. Il sostegno finanziario di cui al comma 1 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (de minimis).

11. Il decremento di fatturato o l'aumento dei costi di trasporto e approvvigionamento sono dimostrati mediante dichiarazione del rappresentante legale resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento indicati in precedenza. In alternativa alla produzione dell'estratto autentico

delle scritture, è possibile ricorrere ad una attestazione rilasciata da un revisore legale.

12. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di determinazione del sostegno finanziario di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 2 a 9 e disciplina le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande, nonché di erogazione delle somme.

Art. 2 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

- In diminuzione

Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 120.000,00;

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 30.000,00.

- In aumento

Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 150.000,00.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 3 giugno 2020, n. 24

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 giugno 2020, n. 472

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefano Ciuoffo

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 luglio 2020

Approvata in data 7 luglio 2020

Divenuta legge regionale 46/2020 (atti del Consiglio)

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

9 luglio 2020, **n. 90**

O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019 ARTICOLO 3: definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19/09/2019.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;

Richiamati altresì:

- l'articolo 1, comma 1 della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato;

- la nota prot. MEF - RGS - Prot 254215 del

05/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. - COMM. DEL. O.611-19”, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della O.C.D.P.C. n. 611/2019;

- l'articolo 3 comma 3 della su richiamata ordinanza in cui si prevedono, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs. 1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;

Preso atto dell'ordinanza commissariale n. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive - Settore Politiche di sostegno alle imprese;

Vista la nota del Responsabile del Settore Protezione Civile prot. n. 0416550 del 08/11/2019 con cui sono state inviate a tutti i comuni compiti dall'evento e alle amministrazioni provinciali di Arezzo e si Siena le schede per la segnalazione dei danni da compilare da parte delle imprese assegnando il termine per la raccolta e l'invio ai competenti uffici regionali delle informazioni e dei dati contenuti in dette schede ;

Tenuto conto che la ricognizione dell'ulteriore fabbisogno per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, articolo 3 della O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 479088 del 24/12/2019, integrata con successiva nota prot. n. 49862 del 07/02/2020;

Dato atto che la suddetta nota conteneva l'elenco delle domande di immediato sostegno ricevute dalle imprese, comprensivo delle domande indicate in allegato “1” riferite alle attività extra-agricole che corrispondono ad un totale di n. 76 domande per danni dichiarati complessivi pari a euro 1.028.461,80 (unmilioneventottomilaquattrocentosessantuno/80) richiesti a titolo di immediato sostegno, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti o riconosciuti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 1/7/2020) che ha stabilito per gli eventi di cui trattasi l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 20.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo d.lgs. n. 1/2018;